

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 9/2013 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2013**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive**  
**nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1521 (2003) relativa alla Liberia ha deciso di depennare una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) Occorre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

(4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

*Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

